

Provincia di Biella

**Ordinanza n. 14/621-3-192BI – Istanza in data 18 febbraio 2013 della società “Tintoria Industriale Aurora Srl”, con sede in Biella, per nuova concessione in deroga ai disposti in materia di uso d’acqua sotterranea riservata al consumo umano, di piccola derivazione d’acqua pubblica da falde sotterranee profonde mediante estrazione da due pozzi esistenti, ubicati in Comune di Biella, ad uso civile, senza restituzione di colature od eccedenze. Pratica provinciale n. 192BI.**

Ordinanza n. 14/621-3-192BI – Istanza in data 18 febbraio 2013 della società “Tintoria Industriale Aurora Srl”, con sede in Biella, per nuova concessione in deroga ai disposti in materia di uso d’acqua sotterranea riservata al consumo umano, di piccola derivazione d’acqua pubblica da falde sotterranee profonde mediante estrazione da due pozzi esistenti, ubicati in Comune di Biella, ad uso civile, senza restituzione di colature od eccedenze. Pratica provinciale n. 192BI.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza datata 18 febbraio 2013, presentata in data 20 febbraio 2013 e registrata in data 21 febbraio 2013, al n° 6.192 di protocollo provinciale, con la quale la società “Tintoria Industriale Aurora Srl”, con sede in Biella, ha inteso chiedere il rilascio di nuova concessione prevista dagli articoli 2 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, in deroga ai disposti in materia di uso d’acqua sotterranea riservata al consumo umano dagli articoli 4, comma 2 e 16, comma 2 rispettivamente della L.R. n° 22/96 e del D.P.G.R. n° 10/R/2003, per poter derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 5,50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 300, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,01 d’acqua pubblica da due pozzi esistenti, ubicati in Comune di Biella (foglio n° 67, particella n° 784), per uso civile (alimentazione impianto antincendio), senza restituzione apprezzabile in caso d’uso;

ACQUISITI i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda; VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n° 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n° 238 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successive 11 novembre 1996, n° 88; 9 agosto 1999, n° 22; 26 aprile 2000, n° 44; 7 aprile 2003, n° 6 e 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n° 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n° 61;

VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n° 6/R;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n° 4;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n° 7/R e 17 luglio 2007, n° 8/R;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n° 23-8585, recante “Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.” e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n° 23-9242, recante “Integrazione alla Delib.G.R. 14 aprile 2008, n. 23-8585 di approvazione delle Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra.”;

VISTA la Deliberazione n° 10/2009 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po “Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d’acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di

opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal PAI come aree in dissesto o aree a rischio idrogeologico molto elevato e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione del PAI”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R, recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

VISTA la D.G.R. 28 febbraio 2011, n° 80-1651, recante: “Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n° 8/R”;

VISTA la D.G.R. 19 Settembre 2011, n° 16-2610, recante: Approvazione del documento "Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago”;

VISTA la D.G.R. 12 luglio 2013, n° 58-6110 recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

## ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. che la domanda datata 18 febbraio 2013, presentata dalla società “Tintoria Industriale Aurora Srl”, con sede in Biella, sia depositata, unitamente agli atti di progetto / stato di consistenza ad essa allegati, presso il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 febbraio 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

3. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Biella, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale ([www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm));

4. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 11 aprile 2014, con ritrovo alle ore 10:00 presso la Provincia di Biella – Servizio Risorse Idriche (piano terreno - ufficio n° 12). Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte di Torino ed al Comune di Biella, oltre che al concessionario richiedente.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria BALDASSI;
- il Funzionario referente del procedimento è il Geom. Lucio MENGHINI;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 540 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui allo stesso regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, lì 5 febbraio 2014

Il Dirigente di Settore  
Giorgio Saracco